

L'interpretariato nella procedura di protezione internazionale in Commissione Territoriale



Percorso introduttivo per interpreti

Sommario

Introduzione.....	3
1. La protezione internazionale.....	4
1.1 Le forme di protezione	4
1.2 Il principio di non respingimento	5
1.3 Quando una persona è rifugiata?	5
1.4 Quando una persona è beneficiaria di protezione sussidiaria?	10
1.5 L'esclusione dalla protezione internazionale	11
1.6 Quando viene riconosciuta la protezione complementare?	12
2. Quali sono le fasi della procedura di asilo?.....	14
3. Il colloquio personale con la Commissione Territoriale.....	16
3.1 Cos'è la Commissione Territoriale?	16
3.2 Quali possono essere le decisioni della Commissione Territoriale?	17
3.3 Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale	17
3.4 Cos'è il colloquio personale?	18
3.5 Chi partecipa al colloquio personale?	20
3.6 Dove si svolge il colloquio personale?	21
4. Il ruolo dell'interprete: competenze e principi etici.....	23
4.1 Il ruolo dell'interprete	23
4.2 Competenze e principi etici dell'interprete	23
4.3 Competenza linguistica e di interpretariato	24
4.4 Accuratezza nella traduzione	25
4.5 Ascolto attivo	28
4.6 Empatia	29
4.7 Capacità di attenzione ai bisogni specifici	31
4.8 Imparzialità	33
4.9 Confidenzialità	35
5. Il colloquio personale: fasi e metodi di intervista.....	36
5.1 Le metodologie di intervista più efficaci e usate	36
5.2 Come si svolge il colloquio personale	37
5.3 La fase della preparazione dell'intervista	38
5.4 La fase dell'introduzione dell'intervista	39
5.5 La fase della narrazione libera	41
5.6 La fase dell'approfondimento e la verifica	44
5.7 La fase della chiusura dell'intervista	48

Introduzione

Questo strumento nasce per contribuire alla creazione di un percorso formativo rivolto agli interpreti¹ che prestano il proprio servizio presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Lo scopo è quello di fornire agli interpreti impegnati in questo servizio informazioni e indicazioni chiare e sintetiche sui concetti della protezione internazionale, le parole chiave e i relativi significati. Vengono inoltre spiegate la struttura e gli obiettivi delle varie fasi della procedura di asilo, con particolare riferimento a quella in cui opera l'interprete che presta il proprio servizio presso la Commissione Territoriale. Infine, vengono chiariti sia il ruolo dell'interprete in questo contesto, ossia i principi etici a cui è tenuto e le competenze necessarie, sia le attività e le tecniche di intervista utilizzate dai funzionari delle Commissioni Territoriali per la gestione del colloquio personale con le persone richiedenti asilo.

Questo strumento è destinato tanto a interpreti che stanno per iniziare a svolgere la propria attività presso una Commissione Territoriale, quanto a coloro che hanno avviato la stessa da tempo, con l'intento di riuscire a rendere sempre più professionale e uniforme la qualità di questo servizio.

Il percorso formativo degli interpreti prevede la lettura di questo documento come un completamento delle sessioni di formazione orale, gestite in presenza o da remoto, che verranno loro dedicate dal personale indicato dalle Commissioni Territoriali.

Partendo da un documento elaborato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nel 2020, frutto di numerose formazioni e scambi avuti con gli interpreti delle Commissioni Territoriali negli anni precedenti, questo strumento è stato sviluppato e finalizzato nell'ambito delle attività portate avanti nel 2023 dall'Unità Qualità della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo con l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) e con l'UNHCR.


¹ Per semplicità di redazione, questo documento utilizza il genere maschile come comprensivo anche del genere femminile.

1. La protezione internazionale

1.1 Le forme di protezione

Quando le persone non godono di diritti fondamentali o non sono al sicuro nei loro Paesi di origine o di residenza abituale² hanno il diritto di cercare protezione in un altro Paese. Questa protezione si chiama “protezione internazionale”. La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali che vengono riconosciuti a persone che non godono di questi diritti o non sono al sicuro nei loro Paesi di origine o di residenza abituale, da cui sono fuggiti. La protezione internazionale, quindi, è una responsabilità della comunità internazionale che, in base al diritto internazionale e alle normative nazionali, interviene proprio per assicurare protezione a quelle persone che, per varie ragioni, non possono disporre della stessa nel loro Paese, da parte dei soggetti che debbono offrirla.

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria costituiscono la cosiddetta **protezione internazionale**.



Si ha poi una terza forma di protezione, complementare, detta *protezione speciale*.

Le diverse forme di protezione, internazionale e complementare, sono rappresentate con una figura a piramide ribaltata o a imbuto (vedi immagine sopra), proprio perché le autorità che decideranno sulle domande di protezione (chiamate, in Italia, Commissioni Territoriali, come vedremo più avanti) **prima di tutto** valuteranno se esistono dei criteri per riconoscere lo **status di rifugiato**; **solo se** la persona **non** possiede i requisiti per essere riconosciuta rifugiata, la Commissione valuterà la possibilità di riconoscere la **protezione sussidiaria**.

² Per Paese di residenza abituale si intende il Paese in cui una persona che non ha la cittadinanza di alcun Paese viveva abitualmente (si veda anche più avanti, paragrafo 3).

Infine, se la situazione della persona **non rientra** in queste due forme di **protezione internazionale**, la Commissione valuterà se riconoscere o meno una forma di **protezione complementare a quella internazionale**, chiamata attualmente in Italia “protezione speciale”.

1.2 Il principio di non respingimento

La protezione internazionale è basata su un principio fondamentale chiamato **principio di non-refoulement**, ossia di non respingimento.

In base a questo principio *“Nessuno Stato [...] potrà espellere o respingere - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”*³.

Questo principio obbliga gli Stati che hanno firmato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati - il principale strumento normativo di riferimento - a non espellere né a rimpatriare tanto le persone che sono state già riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale (dunque, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), quanto le persone richiedenti asilo, ossia quelle che hanno espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, ma che sono in attesa di una valutazione della loro richiesta, almeno per il tempo necessario a esaminare la stessa.


1.3 Quando una persona è rifugiata?

Il rifugiato è una persona che *“temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”*.

Quindi, affinché una persona possa essere riconosciuta come rifugiata devono verificarsi, contemporaneamente, 5 elementi⁴ :

³ Questo principio è previsto dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui Rifugiati, dall’art. 21 della Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/95, e dalla normativa italiana, in particolare l’art. 20 del Decreto Legislativo n. 251/2007 e l’art. 19 del Decreto Legislativo n. 286/1998

⁴ Come previsto dall’art. 1A, par. 2, della Convenzione di Ginevra del 1951 sui Rifugiati, dall’art. 2, lett. d, della Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/95, e dall’art. 2, lett. e, del Decreto Legislativo n. 251/2007.



1. La persona deve trovarsi fuori dal Paese di origine/residenza abituale.

Uno dei presupposti perché una persona richiedente asilo venga riconosciuta come rifugiata è che questa persona si trovi fuori dal **Paese di cui ha la cittadinanza**. La protezione internazionale, infatti, non può attivarsi fino a quando la persona si trova all'interno del territorio del suo Paese. Per questo motivo durante l'esame della domanda di protezione internazionale sarà fondamentale stabilire quale sia il Paese – o, nel caso in cui una persona sia cittadina di più Stati, i Paesi - di cui una persona ha la cittadinanza. In alcuni casi le persone richiedenti asilo non hanno la cittadinanza di alcun Paese, sono, cioè, **apolidi**; in questi casi la domanda verrà esaminata tenendo in considerazione il **Paese** in cui le persone richiedenti avevano la **residenza abituale**.

2. La persona deve avere un **timore fondato** in caso di rientro nel suo Paese.

L'esame della domanda di protezione internazionale si basa sulla valutazione di ciò che la persona richiedente dichiara di temere in caso di rientro nel Paese di origine o di residenza abituale. Queste dichiarazioni esprimono le paure delle persone e il loro stato d'animo, ossia un **timore soggettivo**. Le autorità che valuteranno la domanda di protezione dovranno considerare che ogni richiedente, a seconda delle sue caratteristiche personali, esprimerà diversamente il proprio timore.

Inoltre, questi timori devono trovare supporto in **informazioni oggettive** affinché portino al riconoscimento dello status di rifugiato. Per questo motivo, durante l'esame della domanda di protezione le autorità decidenti prenderanno in considerazione diversi elementi quali, ad esempio, la storia recente del Paese del richiedente, la situazione socio-politica e il livello di rispetto dei diritti umani, il modo in cui gli agenti di persecuzione – ovvero, le autorità, persone o gruppi temuti dal richiedente – si comportano nei confronti di persone che hanno caratteristiche simili a quelle della persona richiedente; allo stesso tempo valuteranno anche eventuali documenti che sono stati portati dalla persona richiedente per supportare la propria richiesta di protezione o che l'autorità decidente ritiene di dover utilizzare per gli stessi motivi, allo scopo di arrivare ad una decisione corretta su questa richiesta.

Gli elementi soggettivi e oggettivi saranno utilizzati per valutare la credibilità delle dichiarazioni della persona richiedente, ma anche per valutare tutti i possibili rischi collegati ad un rientro di questa persona nel suo Paese di origine o di residenza abituale.

3. Il timore della persona deve essere legato al **rischio di subire una persecuzione**⁵ nel suo Paese di origine o di residenza.

La persecuzione può consistere in:

- una **minaccia alla vita o alla libertà** della persona;
- **violazioni gravi dei diritti umani**;
- una **molteplicità, una somma di misure diverse**.

Per esempio, una persona richiedente, se rientrasse nel suo Paese, potrebbe essere sottoposta a diverse **misure discriminatorie**, ossia delle differenze di trattamento da parte delle autorità o della comunità in cui vive che, se considerate cumulativamente, ossia se sommate tutte insieme, potrebbero raggiungere, per la loro gravità, il livello della persecuzione, in quanto renderebbero intollerabile la vita della persona.

⁵ In base all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 251/2007 possono costituire persecuzione: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre, il concetto di persecuzione varia anche a seconda del profilo della persona e delle circostanze individuali, ossia di tutte quelle caratteristiche legate ad esempio alla sua età, al suo genere, al suo livello di istruzione, al suo stato psicologico, oltre che al contesto storico e geografico del suo Paese. Infatti, determinate azioni che costituiscono una persecuzione per alcune persone non lo sono per altre; ciò dipende dalle conseguenze di tali azioni sulla vita quotidiana delle persone.

Per questi motivi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, è fondamentale tenere conto di tutte le circostanze che contribuiscono a far comprendere quale possa essere l'impatto di determinate situazioni sulla vita delle persone richiedenti in caso di rientro nel loro Paese.

4. Inoltre, la persona è riconosciuta rifugiata se esiste un **nesso causale**, ossia un **legame**, tra la persecuzione e uno o più dei **5 motivi** della Convenzione di Ginevra.

Infatti, la persecuzione può essere dovuta a uno o più dei seguenti motivi:

1. **Razza.** Il concetto di razza può comprendere aspetti come il colore della pelle, le caratteristiche fisiche, l'appartenenza o la discendenza da un gruppo etnico.
2. **Nazionalità.** Questo concetto si può riferire al possesso o meno da parte del richiedente di una cittadinanza; alla sua appartenenza ad un gruppo di persone che hanno una particolare identità culturale, etnica o linguistica, oppure che hanno comuni origini geografiche/politiche. Per questi motivi, il concetto di nazionalità si può sovrapporre a quello di razza.
3. **Religione.** Il concetto di persecuzione per motivi religiosi può riferirsi a diverse situazioni. Ad esempio, può dipendere dal fatto che il richiedente professi una determinata religione (Cristianesimo, Islam, Ebraismo, Induismo, Buddismo, ecc.) oppure sia parte di un gruppo o di una corrente all'interno di tale religione, oppure può dipendere dal fatto che il richiedente si dedichi a pratiche spirituali diverse dalle religioni più diffuse; inoltre, può dipendere dal fatto che il richiedente abbia delle convinzioni legate ad ateismo e agnosticismo, cioè non creda nell'esistenza di Dio o dichiari di non poter sapere se Dio esista o meno; infine, può dipendere dal fatto che il richiedente si rifiuti di praticare una religione, o anche solo degli atti o dei riti collegati a una determinata religione.
4. **Opinione politica.** Questo concetto è interpretato in modo ampio; infatti, include ogni opinione che il richiedente ha riguardo al funzionamento dello Stato, del governo, della società o della politica.

Potrebbero costituire esempi di rischio di persecuzione per opinione politica i casi in cui un richiedente teme per la sua opposizione alle autorità governative (che si esprime, ad esempio, attraverso la sua partecipazione a movimenti o gruppi politici), o per aver espresso una critica alle autorità governative tramite i *social media*, oppure perché, per varie ragioni, si è rifiutato di svolgere il servizio militare o ha disertato, cioè lo ha abbandonato, e questa scelta viene interpretata dalle autorità del suo Paese come un gesto politico.

5. **Particolare gruppo sociale.** È un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune (*innata, immutabile o di fondamentale importanza per l'identità o la coscienza*) oppure che sono percepite come un gruppo distinto dalla società.

Alcuni esempi di persone appartenenti ad un particolare gruppo sociale sono quelli che posseggono la **caratteristica innata** del genere, dell'appartenenza ad una determinata famiglia (ad esempio, nel caso di una faida – cioè di un conflitto – tra gruppi familiari diversi) o dell'appartenenza ad una casta o ad un clan. Ci sono persone, poi, che sono considerate appartenenti a un particolare gruppo sociale perché hanno una **caratteristica immutabile** che li accomuna, come ad esempio la loro storia professionale, il fatto cioè di aver svolto determinate attività lavorative nel loro Paese. Altri casi sono quelli di persone che condividono una **caratteristica fondamentale per l'identità**, quale l'orientamento sessuale e l'identità di genere (uomini o donne omosessuali, transgender). Infine, ci sono casi di persone che appartengono a un particolare gruppo sociale perché vengono considerati dal resto della società come **persone con un'identità distinta**, come le persone con alcune disabilità o affette da particolari malattie.



La caratteristica legata alla razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale ovvero all'opinione politica può essere:

- **posseduta** dalla persona richiedente, oppure
- **attribuita** dall'agente di persecuzione.

Come stabilito dalla legge, è **irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, di appartenenza a un gruppo sociale o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché questa caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni nei suoi confronti**. Ad esempio, una persona richiedente potrebbe essere a rischio di persecuzione perché viene considerato un oppositore politico pur non avendo mai svolto questo genere di attività; questa persecuzione potrebbe essere il risultato del legame di parentela tra la persona richiedente e un'altra effettivamente attiva politicamente contro il governo, che, quindi, potrebbe reprimere gli oppositori anche minacciando i loro familiari.

5. La persona è riconosciuta rifugiata se si trova in una condizione per cui **non può o non vuole ottenere la protezione dello Stato** di cittadinanza o di residenza abituale.

Infatti, la protezione internazionale è una responsabilità della comunità internazionale che interviene proprio per assicurare protezione a quelle persone che, per varie ragioni, non possono disporre di tale protezione nel loro Paese, da parte dei soggetti che debbono offrirla.

Una persona **non può avvalersi della protezione del proprio Stato** in quelle situazioni indipendenti dalla sua volontà, se, ad esempio, nel suo Paese c'è una guerra civile, o se il suo Paese è in conflitto con un altro Stato, motivo per il quale non è in grado di offrire ai propri cittadini una protezione adeguata, oppure se il suo Stato ha espressamente rifiutato di offrire protezione alla persona.


Una persona, invece, **non vuole avvalersi della protezione del proprio Stato** quando sceglie di non farlo proprio a causa del timore di essere perseguitato dalle autorità.

Infine, gli agenti di persecuzione del richiedente nel suo Paese possono essere non solo le autorità statali (ossia i rappresentanti delle autorità, ad esempio gli agenti di polizia, i membri dell'esercito, gli esponenti del governo), ma anche soggetti privati (per esempio la comunità della località di origine del richiedente, i suoi stessi familiari o dei soggetti criminali). In quest'ultimo caso le autorità competenti all'esame della domanda di protezione dovranno valutare se lo Stato di appartenenza del richiedente ha la capacità o meno di offrirgli un'adeguata protezione.

1.4 Quando una persona è beneficiaria di protezione sussidiaria?

È riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria “*il cittadino straniero che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato**, ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere** che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva la residenza abituale, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno** [...] e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”⁶.

Come lo status di rifugiato, anche la **protezione sussidiaria** è una forma di **protezione internazionale**, ma di tipo **supplementare**, in quanto le autorità competenti a esaminare le domande di protezione, valuteranno la sussistenza – cioè la presenza – dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria soltanto se **non** ci sono i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato.



Anche per questa forma di protezione internazionale uno dei presupposti per il riconoscimento è che la persona si trovi **fuori dal Paese** - o, nel caso in cui una persona sia cittadina di più Stati, i Paesi - di cui ha la cittadinanza. Nel caso di persone apolidi si terrà in considerazione il Paese in cui avevano la residenza abituale.

Le autorità decidenti riconosceranno la protezione sussidiaria qualora ritengano che in caso di rientro nel Paese la persona correrebbe un **rischio effettivo di danno grave**. Il rischio di danno grave può essere rappresentato dalla **condanna a morte o dall'esecuzione** della stessa; dalla **tortura o da altra forma di pena o trattamento inumano o degradante**; oppure da una **minaccia grave e individuale**

⁶ Come previsto dall'art. 2, lett. f, della Direttiva dell'Unione Europea n. 2011/95 UE, e dall'art. 2, lett. g, del Decreto Legislativo n. 251/2007.

per la vita del richiedente o per la sua incolumità a causa di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A differenza di quanto detto sopra rispetto allo status di rifugiato, nel caso della protezione sussidiaria **non è necessario che esista alcun legame tra il rischio di grave danno e il motivo per il quale tale danno potrebbe verificarsi.**

Anche in questo caso le autorità competenti all'esame della domanda dovranno accertare l'**effettività del rischio di danno grave**, e, a questo scopo, terranno in considerazione diversi elementi, ad esempio la storia recente del Paese del richiedente, la situazione sociopolitica, il livello di rispetto dei diritti umani, ecc. Anche in questo caso le autorità valuteranno, inoltre, eventuali documenti che sono stati portati dalla persona richiedente per supportare la propria richiesta di protezione o che si ritiene di dover utilizzare per gli stessi motivi, allo scopo di effettuare un esame della credibilità delle dichiarazioni della persona richiedente, ma anche di valutare tutti i possibili rischi collegati a un suo rientro nel Paese di origine o di residenza abituale.

Infine, anche per poter essere riconosciuta beneficiaria di protezione sussidiaria, la persona deve trovarsi in una condizione per cui **non può o non vuole avvalersi della protezione dello Stato** di cittadinanza o di residenza abituale.

1.5 L'esclusione dalla protezione internazionale

Esistono dei casi in cui una persona richiedente, pur avendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (in quanto ha un fondato timore di subire persecuzioni o un rischio effettivo di subire un danno grave se tornasse nel suo Paese di origine o di residenza abituale), viene **esclusa dalla protezione internazionale**. Ciò avviene quando la persona è **ritenuta non meritevole di protezione** perché ha compiuto azioni di estrema gravità oppure perché cerca di evitare di essere chiamata a rispondere di reati gravi, oppure perché **non ha bisogno di protezione** in quanto dispone già della protezione da parte di determinati organi o agenzie delle Nazioni Unite.

Lo **scopo dell'esclusione** è quello di evitare che la protezione internazionale venga sfruttata per consentire a persone che hanno compiuto determinate azioni di evitare le loro responsabilità e per fare in modo che venga riconosciuta soltanto a chi ne ha effettivamente bisogno. In questo senso l'esclusione è un meccanismo che permette di **salvaguardare l'istituto dell'asilo**.

La valutazione sulla esclusione dalla protezione internazionale richiede grande attenzione. Pertanto, le autorità competenti per l'esame della domanda di protezione potrebbero aver bisogno di un esame lungo e approfondito per arrivare a prendere questo tipo di decisione, che ha serie conseguenze per i richiedenti.

I motivi di esclusione dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria sono simili, ma ci sono alcune differenze importanti⁷.

Nello schema più avanti è possibile visualizzare un riepilogo dei principali casi in cui si può essere esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria.

Lo **status di rifugiato** è **escluso** quando:

- il richiedente è una persona **che già beneficia di protezione o assistenza** da parte di un organo o un'agenzia delle Nazioni Unite diverse dall'UNHCR;
- si abbiano **serie ragioni per ritenere** che il richiedente:
 - a) abbia commesso un **crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità**;
 - b) abbia commesso un **crimine grave di diritto comune** al di fuori del Paese di accoglimento;
 - c) sia colpevole di **azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite**.

Lo status di **protezione sussidiaria** è **escluso** quando la persona:

- abbia commesso un **crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità**;
- abbia commesso un **crimine grave di diritto comune** al di fuori del Paese di accoglimento;
- si sia reso colpevole di **azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite**;
- costituisca un **pericolo per la sicurezza dello Stato**;
- costituisca un **pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stata condannata con sentenza definitiva per determinati reati previsti dal codice di procedura penale**.

1.6 Quando viene riconosciuta la protezione complementare?

Nel caso in cui le autorità che valutano la domanda di protezione ritengono che non esistano i presupposti per riconoscere una forma di protezione internazionale (ossia né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria), allora sarà esaminata la possibilità di riconoscere una forma di protezione complementare a quella internazionale, chiamata attualmente in Italia “protezione speciale”⁸.

La legislazione italiana prevede che la protezione speciale sia riconosciuta in due situazioni:

- 1) quando la persona è **esclusa** dalla protezione internazionale, ma non può essere espulsa dall'Italia nel **rispetto del principio di non-refoulement**, perché, in caso di ritorno nel Paese di origine o di residenza abituale, **rischierebbe la persecuzione** per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, oppure **rischierebbe di essere rinvitato verso un altro Stato** nel quale non sarebbe protetto dalla persecuzione.
- 2) quando, in caso di ritorno nel Paese di origine o di residenza abituale, ci sono fondati motivi per credere che la persona rischierebbe di essere sottoposta a **tortura o a trattamenti inumani o degradanti**, o che l'espulsione della persona dall'Italia causerebbe la violazione di **diritti**,

⁷ Si vedano l'art. 1F della Convenzione di Ginevra del 1951, l'art. 12 e l'art. 17 della Direttiva dell'Unione Europea n. 2011/95 UE, l'art. 10 e l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 251/2007.

⁸ Si veda l'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo n. 25/2008 e l'art. 19, comma 1 e 1.1, del Decreto Legislativo n. 286/1998.

affermati nella Costituzione italiana e in strumenti legislativi internazionali, che lo Stato italiano è tenuto a rispettare.

2. Quali sono le fasi della procedura di asilo?

Le fasi della procedura di asilo sono 5:



1) Fotosegnalamento

Questa fase ha l'obiettivo di **identificare** la persona che ha espresso la volontà di chiedere protezione internazionale. A questo fine, la Polizia di frontiera o la Questura, raccoglie le impronte digitali, i dati personali e delle fotografie formato tessera.

Per questa procedura, la persona da identificare potrebbe essere trattenuta in una struttura specifica fino ad un termine massimo previsto dalla legge. Se questo termine scadesse e non fosse stato possibile accertare l'identità della persona, quest'ultima potrebbe essere trasferita in un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Anche in questo tipo di struttura la legge prevede un termine massimo di trattenimento.

2) Registrazione della domanda di protezione internazionale

Questa fase consiste nella **compilazione** di un modulo chiamato **Modello C3**. Per compilare questo modulo, la Polizia chiede informazioni sull'identità e sulle condizioni personali del richiedente (ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, titoli di studio, lavoro, religione, luoghi di residenza, lingue conosciute, domicilio in Italia), sui suoi legami familiari, sul viaggio affrontato per arrivare in Italia, sui motivi per cui il richiedente è partito dal proprio Paese e sui suoi timori in caso di rientro.

In questa fase, il richiedente è tenuto a consegnare il suo passaporto, se lo ha con sé, e può consegnare altri documenti (ad esempio, memorie, certificati medici, fotografie).

Il richiedente asilo, durante la compilazione del Modello C3, ha diritto di essere sempre assistito da un interprete.

3) Colloquio personale (a volte chiamato anche “audizione” o “intervista”)

Questa è la fase in cui la Commissione Territoriale raccoglie gli elementi necessari per la valutazione dei bisogni di protezione internazionale, potendo interagire con il richiedente.

È in questa fase che si inserisce il ruolo dell’interprete oggetto del presente percorso introduttivo.

Il ruolo del mediatore culturale nel sistema di accoglienza è diverso rispetto dal ruolo dell’interprete durante la fase del colloquio personale in Commissione Territoriale, trattandosi di due ambiti di lavoro che rispondono ad esigenze diverse.

Durante il colloquio in Commissione l’interprete si limiterà ad una traduzione più letterale rappresentando “la voce dell’intervistatore”, che pone le domande, e “la voce del richiedente asilo”, che risponde.

4) Decisione della domanda di protezione internazionale

In questa fase il **Collegio** (cioè 4 membri della Commissione Territoriale insieme: un Presidente, un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani e due funzionari), **valuta i bisogni di protezione internazionale** considerando **tutti gli elementi raccolti** fino a quel momento sul caso in esame, decidendolo in base ad una **proposta** del funzionario istruttore, cioè il funzionario a cui è stato assegnato il caso.

Il Collegio può confermare tale proposta del funzionario istruttore o proporre una diversa, e il caso può essere deciso **all’unanimità**, cioè con il consenso di tutti e quattro i membri del Collegio, o a **maggioranza**, cioè con il consenso della maggior parte dei membri del Collegio⁹.

Tutti i componenti del Collegio hanno pari potere decisionale ma, in caso di parità (due a favore e due contrari ad una proposta), il voto del Presidente prevale.

La Commissione notifica la decisione con invio via mail (posta certificata) al centro di accoglienza o mediante posta raccomandata all’indirizzo dell’abitazione privata indicato dal richiedente asilo.

5) Ricorso¹⁰

Nel caso in cui non fosse d’accordo con la decisione della Commissione Territoriale sulla propria domanda, il richiedente può proporre ricorso davanti a un giudice, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

⁹ Si veda il capitolo successivo sulle possibili decisioni della Commissione Territoriale.

¹⁰ Fase eventuale.

3. Il colloquio personale con la Commissione Territoriale

3.1 Cos'è la Commissione Territoriale?

La Commissione Territoriale è l'autorità amministrativa che si occupa di **esaminare le domande di protezione internazionale** e dipende dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Le Commissioni Territoriali sono distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ogni Commissione (o sua Sezione) è composta da almeno 6 componenti:


- un Presidente (funzionario della carriera prefettizia) nominato con decreto del Ministro dell'Interno;
- un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani, designato dall'UNHCR, cioè l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
- almeno quattro funzionari amministrativi con compiti istruttori (cioè, lo svolgimento dell'audizione, la raccolta di tutti gli elementi rilevanti e la presentazione di una proposta di decisione) selezionati tramite concorso pubblico.

Nella fase decisionale, cioè per prendere le decisioni sulle singole domande di protezione, la Commissione si riunisce – in una seduta cosiddetta collegiale – in una composizione di 4 componenti: un Presidente, un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani e due funzionari istruttori.



3.2 Quali possono essere le decisioni della Commissione Territoriale?

A seguito della valutazione della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale può decidere di riconoscere:

- Lo **status di rifugiato**
 - La **protezione sussidiaria**
 - La **protezione speciale.**
- 
- protezione internazionale

Nel caso in cui non ci fossero i requisiti per nessuno dei tre tipi di protezione, la Commissione Territoriale deciderà per il **rigetto della domanda.**

- Nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la persona ha diritto ad un permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabili, e ai documenti per viaggiare, a determinate condizioni, fuori dall'Italia. Il titolare di protezione internazionale può richiedere il ricongiungimento familiare senza dimostrare altri requisiti (reddito, alloggio). La persona rifugiata può fare richiesta di cittadinanza italiana dopo soli 5 anni di regolare residenza in Italia (10 anni negli altri casi).
- Nel caso di riconoscimento della protezione speciale, la persona ha attualmente diritto ad un permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabili.

3.3 Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale

Nel caso in cui non fosse d'accordo con la decisione della Commissione Territoriale, la persona richiedente può proporre **ricorso** davanti all'autorità giudiziaria.

- **Due gradi di giudizio**
La legge prevede due gradi di giudizio: il richiedente asilo, tramite un avvocato, può presentare ricorso presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente per il territorio, e, successivamente, se non fosse d'accordo neppure con la decisione presa dal giudice, potrà presentare un ricorso alla Corte di Cassazione.
- **Termini**
Il ricorso può essere presentato entro **30 giorni** dalla notifica della decisione della Commissione Territoriale, ovvero entro 60 giorni se il richiedente asilo risiede all'estero. In alcuni casi particolari previsti per legge, i termini per presentare il ricorso sono di 14 o 15 giorni.
- **Effetto sospensivo del ricorso**
Il ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione Territoriale generalmente dà diritto a rimanere in Italia fino a quando il caso non sarà valutato dal giudice. In alcuni casi, invece, per

rimanere in Italia fino alla conclusione del ricorso, l'avvocato deve farne specifica richiesta al giudice (ad esempio, se il richiedente asilo è trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio oppure se la sua domanda è stata giudicata dalla Commissione manifestamente infondata). Ci sono però anche dei casi specifici in cui il ricorso non dà in alcun modo il diritto di continuare a rimanere in Italia (domanda inammissibile).

- **Assistenza legale e gratuito patrocinio**


Per chi non abbia risorse economiche sufficienti, la legge italiana prevede il diritto di avere l'assistenza legale gratuita.

3.4 Cos'è il colloquio personale?

Il colloquio personale (anche chiamato audizione o intervista) ha un ruolo cruciale nel corso della procedura di asilo. È, infatti, il momento in cui la Commissione Territoriale raccoglie i principali elementi **necessari per la valutazione dei bisogni di protezione** internazionale, potendo interagire con il **richiedente**, che esprime le ragioni della propria domanda di asilo e i propri timori in caso di rimpatrio.

Tuttavia, le informazioni che emergono durante il colloquio non rappresentano gli unici elementi su cui la Commissione basa la propria valutazione. Altri elementi utili, sono, per esempio, i **documenti** presentati dal richiedente asilo (come memorie scritte, articoli di stampa); **referti** medico-legali, **relazioni** psico-sociali redatte da specialisti; le **COI** (*Country of Origin Information*), cioè le informazioni sul Paese di origine; i **fotosegnalamenti**, il casellario penale. Questi elementi si chiamano “elementi istruttori”.

Molte volte, le dichiarazioni del richiedente raccolte durante l'audizione possono avere maggiore importanza e prevalere su altri elementi istruttori. Per esempio, se in una memoria scritta ci sono delle imprecisioni, queste possono essere chiarite e spiegate dal richiedente durante il colloquio personale.



Principi e garanzie del colloquio personale:

a) Principio di collegialità

- Generalmente, il colloquio è svolto da un solo componente della Commissione Territoriale – ove possibile dello stesso genere del richiedente asilo – per conto di tutto il Collegio;

- Tuttavia, su richiesta del richiedente o per volere del Presidente della Commissione, è prevista la possibilità che il colloquio si svolga con tutta la Commissione o soltanto con il Presidente¹¹;
- Sarà sempre la Commissione in composizione collegiale che deciderà sul caso e mai un solo componente.

b) Principio di necessità

- Tutte le persone richiedenti asilo hanno **diritto ad un colloquio personale** con la Commissione Territoriale;
- Il colloquio può essere **rinvitato** se le condizioni di salute del richiedente non gli consentono di poterlo svolgere (in questo caso è necessaria una certificazione di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato), ovvero se l'interessato richiede e ottiene il rinvio per altri gravi motivi¹²;
- L'audizione può essere **omessa**, vale a dire non svolgersi, quando:
 - la domanda è manifestamente fondata, cioè quando la Commissione, ancora prima del colloquio, ha a disposizione sufficienti elementi per riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria;
 - il richiedente non ha la capacità o la possibilità di sostenere il colloquio (ad esempio, a causa delle sue condizioni di salute, che devono essere certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato);
 - il richiedente, pur essendo stato regolarmente convocato, non si presenta all'audizione.

c) Principio di riservatezza

I dati relativi alla identità e alle dichiarazioni dei richiedenti sono **riservati**¹³. Ciò significa che:

- la Commissione **non le condividerà** con persone estranee al procedimento (incluse le autorità o persone del Paese di origine del richiedente);
- il colloquio si svolge in seduta **non pubblica**¹⁴;
- **i familiari del richiedente non partecipano** al colloquio, a meno che la Commissione non ritenga che un esame adeguato del caso richieda anche la loro presenza¹⁵;
- il colloquio del **minore accompagnato** avviene alla presenza del genitore (o del tutore); tuttavia, quando la Commissione lo ritiene necessario, sarà possibile svolgere una seconda audizione senza la presenza del genitore o del tutore (ad esempio, se il minore appare intimorito dalla presenza del genitore o del tutore).

d) Principio di documentazione

¹¹ Si veda l'art. 12, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 25/2008.

¹² Si veda l'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo n. 25/2008.

¹³ Si veda l'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 25/2008.

¹⁴ Si veda l'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 25/2008.

¹⁵ Si veda l'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 25/2008.

La legge prevede che il colloquio personale sia videoregistrato e che quando ciò non sia possibile, per motivi tecnici, il colloquio sia riportato in apposito verbale (allo stato attuale, le Commissioni redigono verbale integrale del colloquio).

Il verbale è redatto durante lo svolgimento del colloquio dal funzionario istruttore, che riporta tutte le domande e le risposte per esteso e fedelmente, senza sintetizzare, modificare, correggere, spostare o integrare. Al termine del colloquio, il richiedente riceve il verbale, che gli viene tradotto per intero dall'interprete alla presenza del funzionario. Il richiedente può aggiungere commenti, osservazioni o correzioni in fondo al documento. Il verbale, in doppia copia, viene firmato in ogni suo foglio, dal richiedente, dall'interprete e dal funzionario istruttore. Una copia originale viene consegnata al richiedente, l'altra resta in Commissione.

3.5 Chi partecipa al colloquio personale?

Partecipano sempre:



Partecipano a volte:



Gli attori sempre presenti durante il colloquio personale sono:

1. **La persona richiedente protezione internazionale**, che ha la possibilità di argomentare la propria domanda di asilo, spiegando, tra l'altro, i motivi per i quali ha lasciato il suo Paese e le conseguenze che teme di subire in caso di ritorno. Per legge, il richiedente convocato ha l'obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio.
2. **Il funzionario istruttore**, che conduce l'intervista, raccogliendo tutti gli elementi utili e rilevanti affinché la Commissione possa adottare la decisione sul caso. La legge prevede che il colloquio si svolga, ove possibile, alla presenza di un funzionario dello stesso genere del richiedente, ma è buona prassi rispettare anche l'eventuale scelta del richiedente di preferire un funzionario di un genere diverso dal proprio.
3. **L'interprete**, che rende possibile lo scambio di informazioni tra il richiedente e l'intervistatore, senza modificarne i contenuti. Per quanto possibile, prima del colloquio, la Commissione verifica se il richiedente ha preferenze rispetto al genere dell'interprete per il proprio colloquio, così da facilitare la creazione di un clima di maggior fiducia.

Altri attori che possono partecipare al colloquio personale sono:

- **Personale di supporto**/Assistente sociale, per prestare la necessaria assistenza a richiedenti con esigenze specifiche, sempre con il consenso espresso del richiedente;
- Se la persona richiedente asilo è un minore non accompagnato, è necessaria la presenza del suo **tutore**, che, durante il colloquio, può anche porre domande e fare osservazioni;
- Se richiesto dal richiedente asilo, è ammessa la presenza dell'**avvocato**, che può formulare commenti e osservazioni, preferibilmente a fine audizione, per non interrompere il flusso della comunicazione.

Altri casi eccezionali in cui è ammessa la presenza di altre persone al colloquio:

- **Familiari del richiedente**: in generale, non è prevista la partecipazione dei familiari. Tuttavia, occorre considerare che, in alcuni casi eccezionali, la presenza del familiare (eventualmente anche su richiesta del richiedente) può risultare utile a far sentire il richiedente sostenuto e rassicurato;
- **Osservatore esterno**: può essere necessario assicurare a un osservatore esterno la possibilità di assistere a uno o più colloqui, per esigenze legate al monitoraggio della qualità o a specifiche iniziative di formazione e scambio (ad esempio, visita delle autorità di un altro Paese). In questi casi, il richiedente è informato in merito alle funzioni della visita di osservazione (formazione/monitoraggio), e alla possibilità di non autorizzare l'osservazione senza che ci sia alcuna conseguenza sull'esame della sua domanda.

3.6 Dove si svolge il colloquio personale?



La foto qui a fianco rappresenta un tipico ambiente di una stanza dove si svolge il colloquio personale in Commissione Territoriale.

Come si può notare, le sedie sono disposte, ove possibile, ai vertici di un immaginario triangolo con i lati obliqui della stessa lunghezza. Il funzionario siede da un lato

della scrivania, il richiedente dal lato opposto e l'interprete a una **distanza uguale** dal funzionario e dal richiedente. Questa disposizione è quella che meglio rispecchia la **neutralità e l'imparzialità del ruolo dell'interprete** durante l'intervista. Se, ad esempio, l'interprete sedesse dal lato del funzionario potrebbe essere percepito dal richiedente asilo come personale della Commissione. Inoltre, questa disposizione facilita anche il contatto visivo e il dialogo **diretto tra il funzionario e il richiedente asilo**.

Nel caso in cui fossero presenti altre persone ad assistere al colloquio (ad esempio, personale di supporto, avvocato, tutore) la sistemazione delle sedie cambierà a seconda degli spazi a disposizione. L'importante è mantenere in ogni caso la logica per cui il funzionario ha davanti il richiedente asilo e l'interprete si siede ad una uguale distanza tra i due.

4. Il ruolo dell'interprete: competenze e principi etici

4.1 Il ruolo dell'interprete¹⁶

Tutte le comunicazioni relative alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese alla persona richiedente asilo nella prima **lingua** da lui scelta (indicata nel Modello C3 in fase di registrazione della domanda, o successivamente comunicata alla Commissione prima della data del colloquio personale). Se ciò non è possibile, le comunicazioni sono rese al richiedente in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata.

Durante la presentazione e l'esame della domanda, alla persona richiedente è garantita, se necessario, **l'assistenza di un interprete** della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile¹⁷.

L'interprete ha un ruolo cruciale nella procedura di asilo: ha la funzione di **permettere la comunicazione** tra la persona richiedente asilo e il funzionario intervistatore.

La persona richiedente asilo “dipende” dall'interprete per comunicare e spiegare le ragioni della sua domanda di protezione internazionale. La qualità della traduzione che l'interprete rende delle dichiarazioni del richiedente può, quindi, avere un impatto sull'esito della procedura.

Il funzionario intervistatore “dipende” dall'interprete, poiché ha bisogno di una traduzione accurata e completa di tutto ciò che viene detto dal richiedente, al fine di poter valutare i fatti in modo oggettivo.

4.2 Competenze e principi etici dell'interprete

Vediamo più nello specifico il ruolo dell'interprete, le sue competenze e i suoi obblighi nello svolgere il suo lavoro.

¹⁶ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, in particolare pp. 26, 50-51, <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 4-5, 7, 11, 22, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>

¹⁷ Si veda l'art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 25/2008.



4.3 Competenza linguistica e di interpretariato

L'interprete deve possedere le competenze linguistiche e culturali per poter interpretare efficacemente nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, l'interprete deve avere:

1. ottima padronanza delle lingue di lavoro.

Una lingua è un sistema di parole usato da una comunità, un popolo, una nazione. **Un dialetto** è semplicemente una variazione di una lingua (parole diverse, grammatica, pronuncia)¹⁸.

Ci sono almeno **tre diverse varianti di una stessa lingua**¹⁹:

- **la forma standard.** Alcune lingue non hanno una forma standard e altre ne hanno più di una. Di solito, una qualche autorità (politica e/o linguistica) decide quale sia la forma standard di una lingua;
- **le forme parlate.** Queste includono variazioni regionali, cittadine, delle aree rurali, di particolari gruppi;
- **il modo in cui le persone usano la lingua nelle comunità o nei gruppi di appartenenza.** In questo caso la variazione linguistica dipende dal luogo o dai luoghi in cui si è vissuti e, spesso, dalle esperienze di vita.

¹⁸ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, in particolare p. 38, <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>.

¹⁹ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, in particolare p. 38, <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>.

2. **capacità di traduzione consecutiva bidirezionale** (l'interprete aspetta che la persona che sta parlando faccia una pausa, e poi traduce dalla lingua A a quella B, e viceversa).
3. notevole **conoscenza degli aspetti culturali** espressi da ciascuna lingua.

Dovere dell'interprete è quello di migliorare costantemente la qualità del proprio servizio e di ampliare le proprie competenze linguistiche (con riferimento ai termini conosciuti, il cosiddetto vocabolario, il registro, ossia lo stile in cui ci si esprime, e le sue conoscenze culturali), attraverso:

- l'uso di dizionari, glossari, programmi e applicazioni per la traduzione, portando con sé gli strumenti di supporto a lavoro;
- lo studio e l'approfondimento. A tal fine possono essere utili, tra gli altri elementi, rapporti sui Paesi di origine di organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, articoli di giornale e notizie per familiarizzare con la terminologia specifica relativa ad aspetti politici, geografici e culturali dei Paesi di origine;
- la raccolta di appunti personali sulla terminologia e sui rispettivi significati;
- la pratica.

È fondamentale che, al termine del colloquio personale, ci sia un confronto tra il funzionario intervistatore e l'interprete, per dare e ricevere suggerimenti su come migliorare il servizio.

4.4 Accuratezza nella traduzione²⁰

L'interprete si impegna ad **interpretare ogni messaggio accuratamente**, senza omissioni, aggiunte, distorsioni o qualsiasi altra modifica al messaggio originale.

L'interprete:

- **deve interpretare tutto:**
 - traduce in modo fedele e completo tutto quello che viene detto;
 - traduce anche ciò che può sembrare confuso e/o poco rilevante;
 - se la persona richiedente asilo usa gesti delle mani, della testa, sottolinea con il tono della voce certe parole o espressioni o con altri segnali non-verbali e para-verbali, l'interprete deve riferire il possibile significato di questi gesti, dando la possibilità al funzionario di capire meglio ciò che il richiedente sta comunicando.

Esempio:

In molti paesi dell'Africa occidentale, per dire che una persona si disinteressa a qualcosa perché non sono affari suoi, si usa sbattere una mano sull'altra. In Italia, invece, si usa fare il segno di lavarsi le mani.

²⁰ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.html> (p. 140), ; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 4-5, 7, 11, 22, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

- **non cambia nulla** di quanto dichiarato dalla persona richiedente o dal funzionario intervistatore:
 - non riassume e non omette;
 - non aggiunge nulla e non completa le frasi della persona richiedente;
 - usa lo stesso stile e linguaggio impiegato dalla persona richiedente e dal funzionario intervistatore.
- **informa il funzionario istruttore se ci sono problemi di comprensione** legati al dialetto o alla lingua usata, alla stanchezza o a qualsiasi altro fattore come, per esempio, la natura di alcuni argomenti che potrebbero risultare difficili da affrontare durante il colloquio in Commissione (la sessualità, la malattia, la religione, determinate violenze subite).
- **evita** di condurre **conversazioni separate con** la persona **richiedente**.

Casi particolari

Come garantire l'accuratezza?

- **Traduzione «parola per parola» o traduzione completa e accurata?**²¹

Le lingue hanno strutture sintattiche – cioè, modi di organizzare gli elementi di una frase – e modi di esprimere un concetto molto diversi, per cui la traduzione «parola per parola» non è sempre possibile o non produce frasi di senso compiuto nella lingua di destinazione.

Esempio:

Le espressioni idiomatiche, o “modi di dire”, forniscono i migliori esempi in quanto sono delle frasi che assumono un significato preciso per le persone che provengono da un'area geografica specifica e la cui traduzione letterale in altre lingue può non aver senso logico.

Alcuni concetti vengono spiegati con una metafora oppure con dei proverbi.

Un esempio ricorrente è quello di riferirsi ad argomenti tabù (ad esempio, parole o espressioni legate alla sfera sessuale o ai bisogni corporali) usando delle espressioni e frasi che, se tradotte letteralmente, avrebbero un significato diverso.

Per esempio, nella lingua Igbo, parlata nel sud-est della Nigeria, l'espressione «mutilazione genitale» si dice «*wu aru*», che letteralmente vuol dire «farsi un bagno».

Altro esempio in lingua pidgin English, diffusa in Nigeria, per dire «ho bisogno di andare al bagno», si usa l'espressione «*I need to ease myself*» che, se tradotto letteralmente, significherebbe «ho bisogno di mettermi a mio agio».

²¹ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.html> (p. 52), ; UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, (p.48-49) available at: <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>

Suggerimento: Per questo motivo, l'interprete si sforza di **fornire una traduzione che riproduca in modo completo e accurato il contenuto delle dichiarazioni**, conservando il significato, lo stile e il registro originale (ad esempio, se la persona sta parlando in maniera formale o informale).

- **Traduzione di espressioni e termini specifici del contesto culturale di provenienza²²**

La persona richiedente e il funzionario intervistatore possono utilizzare termini specifici legati alla loro cultura, *background* o al loro ruolo professionale, che non possono essere facilmente interpretati attraverso parole dirette, ma attraverso spiegazioni più lunghe.

Esempio:

Una parola che descrive un oggetto, una tradizione religiosa, un tipo di comportamento, una procedura amministrativa o un termine legale, un tipo di cibo può non avere una parola equivalente nella lingua in cui dovrebbe essere tradotta; per cui alcuni termini non sempre hanno lo stesso significato nelle lingue in cui si sta interpretando.

Parole semplici, come «fratello», «famiglia», «genitori», possono corrispondere a concetti molto diversi da una cultura all'altra.

Per esempio, può succedere che la persona richiedente usi la parola “fratello” e, in base al contesto, l'interprete le assegni un certo significato, anche se il richiedente non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla persona di cui sta parlando (vedi l'esempio poco più avanti).

Altro esempio è la parola «*kelè*», che in lingua bambara – parlata in vari Paesi africani, tra i quali il Mali - assume un significato diverso in base al contesto in cui viene usata. Infatti, può significare «litigio» oppure «conflitto».

Suggerimento: Per evitare che si crei un malinteso, è importante che l'interprete fornisca una breve spiegazione per trasmettere pienamente al funzionario intervistatore e al richiedente il significato dei termini specifici. Tali spiegazioni sono consentite e non si considerano “aggiunte” o “alterazioni” improprie.

Tuttavia, l'interprete non deve mai assumere il ruolo di antropologo, sociologo o storico. È sempre importante tracciare un limite tra lo spiegare il valore culturale di una parola utilizzata dal richiedente e il fornire informazioni o spiegazioni su questioni culturali, politiche o religiose non fornite dalla persona richiedente.

²² UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.html> , (p. 73), ; UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, (p.48-49) available at: <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare p. 11, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf> .

Una situazione pratica:

Domanda: Quale traduzione fra le seguenti è corretta²³?

- A. “Mio fratello dell’associazione, con cui ho un forte legame affettivo dato che entrambi facciamo parte della stessa organizzazione religiosa, era l’unico che poteva aiutarmi”.
 - B. “Mio fratello dell’associazione era l’unico che poteva aiutarmi”.
 - C. “Mio fratello dell’associazione era l’unico che poteva aiutarmi”.
- L’interprete specifica che ci potrebbe essere un fraintendimento sul significato della parola “fratello” usata dalla persona richiedente (no “fratello” con legame di sangue).


La risposta corretta è quest’ultima, la lettera C.



È importante sottolineare che seppure l’interprete possa fornire traduzioni più lunghe per trasmettere pienamente alle parti il significato dei termini specifici ed evitare malintesi; tuttavia, **non deve aggiungere informazioni non riferite** dalla persona richiedente.

4.5 Ascolto attivo

L’**ascolto** è un **processo attivo** attraverso il quale comprendiamo e diamo un senso a ciò che sentiamo. L’ascolto attivo è la porta d’accesso per la comprensione.



²³ Tratto da UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009, in particolare pp. 81-82, <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>.

Il processo di ascolto si articola in **5 fasi**:

1. **ricevere** (identificare i suoni del parlato);
 2. **capire** (comprendere il messaggio/significato di quei suoni);
 3. **ricordare** (ricordare ciò che viene detto);
 4. **valutare**;
 5. **rispondere** (verbalmente o non verbalmente).
- L'interprete, soprattutto quello con una certa esperienza, può **inconsciamente**, cioè senza rendersene conto, **presumere di aver già sentito tante volte la stessa storia** durante i colloqui personali a cui ha già assistito.
Di conseguenza, potrebbe **non ascoltare attentamente** e pensare a cose non correlate all'intervista (pensieri, sentimenti, problemi personali)²⁴, non comprendendo e non interpretando le dichiarazioni della persona richiedente in maniera appropriata. Utilizzando l'ascolto attivo l'interprete eviterà questo rischio perché risulterà sempre "presente" proprio per ascoltare, capire, ricordare, valutare e rispondere.
 - **Se non si è compreso** un concetto o una dichiarazione, è fondamentale **chiedere** alla persona richiedente o al funzionario intervistatore **di ripetere**, per riportare correttamente il significato nell'altra lingua.

4.6 Empatia

Empatia significa "**sentire dentro**", che è quell'abilità che permette di comprendere i pensieri e le emozioni di un'altra persona senza necessariamente bisogno della comunicazione verbale.

L'empatia è la capacità di fare **proprie, anche se in maniera controllata, le emozioni degli altri**.

Carl Rogers, psicoterapeuta americano, diceva che l'empatia è sentire il mondo personale dell'altro «come se» fosse nostro, ma senza perdere la qualità del «come se»²⁵.

L'interprete:

- deve **saper ascoltare in modo attivo**;
- deve essere **capace di comprendere la comunicazione non verbale e para-verbale** – cioè anche aspetti della comunicazione non legati alle parole, quali le espressioni del viso, il ritmo e il tono della voce, l'uso di pause - e di utilizzare la meta-comunicazione. È importante che l'interprete comprenda cosa prova la persona richiedente e sia in grado di trasmetterla al funzionario intervistatore, senza tuttavia sostituirsi alla persona.

²⁴ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 January 2009 (p. 61), available at: <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare p. 12, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>

²⁵ « *To sense the client's private world as if it were your own, but without ever losing the 'as if' quality...to sense the client's anger, fear, or confusion as if it were your own, yet without your anger, fear, or confusion getting bound up in it* », Rogers, C. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Counseling Psychology*, 21, 95-103.

Esempio:

Se l'interprete nota che la persona richiedente ha delle difficoltà a comunicare, può dire all'intervistatore, «*ho l'impressione che la persona richiedente abbia una certa difficoltà*».

- deve **rispecchiare l'atteggiamento del funzionario intervistatore e della persona richiedente**;
- deve **tenere la giusta distanza emotiva**:

l'interprete, anche quello con maggiore esperienza, può trovare difficile mantenere la **distanza emotiva**, a causa di vari fattori:

- **può sentire delle responsabilità** verso le persone richiedenti che si trovano in situazioni difficili e avere il desiderio di aiutarle;
- **può aver vissuto in prima persona**, o attraverso le vicende di familiari e amici, quello che ha vissuto la persona richiedente asilo;
- deve **usare la prima persona** nella traduzione (ad esempio, «*sono stato aggredito...*»), e questa modalità di traduzione può avere un impatto sulle sue emozioni.

L'empatia non è coinvolgimento personale

Nell'ascolto empatico è necessario che l'interprete trovi la giusta distanza tra se stesso e l'altro, altrimenti – per effetto dell'empatia – rischia di sentirsi troppo “vicino” al richiedente, con conseguenze negative sul proprio benessere.

L'interprete deve **evitare 2 eccessi**:

- **Eccessiva vicinanza emozionale** con l'altro: ciò provoca il cosiddetto *transfer*. L'interprete può inconsciamente identificarsi con l'altro e trasferire su di sé le emozioni, i sentimenti, i desideri e le aspettative della persona richiedente. Per evitarlo, è importante che l'interprete si focalizzi sul proprio corpo (respiro, sentire il supporto della sedia, ecc.), e sul proprio ruolo e identità professionale.
- **Eccessiva distanza o distress empatico**: è il rifiuto di entrare in empatia con la persona richiedente e il ritenere che tutte le storie raccontate dai richiedenti non siano credibili. Questo meccanismo di difesa è spesso adottato dall'interprete che ha vissuto alcune esperienze simili a quelle della persona intervistata.

Consigli pratici

Qui di seguito si riportano alcuni **consigli pratici per riuscire a mantenere il proprio benessere**²⁶.

Nell'immediato si può:

- Concordare un segnale con il funzionario per quando far capire che si ha bisogno di una pausa;
- Seguire un breve rituale personale per segnare l'inizio e la fine del lavoro;
- Chiedere informazioni sul caso al funzionario, per quanto possibile, per essere mentalmente preparati;
- Se si intuisce che un caso specifico potrebbe provocare una reazione negativa, farlo presente ed eventualmente rifiutare di fare quel colloquio.

Come consigli di lungo termine invece, gli esperti consigliano di:

- Esprimere le proprie emozioni;
- Coltivare le relazioni con familiari e amici;
- Praticare attività fisica e/o esercizi di rilassamento e meditazione;
- Chiedere un debriefing dopo il colloquio quando se ne sente il bisogno;
- Informarsi sui servizi di supporto offerti dalle autorità;
- Cercare il supporto di uno specialista.

È importante ricordare che il richiedente potrebbe rispondere in maniera emotiva quando si parla di un determinato argomento – mostrarsi indifferenti, negare o ignorare una reazione emotiva può far peggiorare la situazione e causare una reazione di rabbia o di chiusura da parte del richiedente.

4.7 Capacità di attenzione ai bisogni specifici

Chi sono le persone vulnerabili o con bisogni specifici?

Tutte le persone richiedenti asilo sono dei soggetti vulnerabili, in quanto hanno dovuto affrontare numerose circostanze difficili (nel Paese di origine, durante il viaggio, nel Paese di asilo).

La loro condizione di vulnerabilità è data, inoltre, dalla cosiddetta **vulnerabilità comunicativa**, ossia il fatto che le persone richiedenti asilo contano sull'interprete per comunicare i loro bisogni di protezione, non essendo in grado di esprimersi in modo autonomo²⁷.

²⁶ European Asylum Support Office, *Guida pratica sul benessere del personale addetto all'asilo e all'accoglienza – Parte II: pacchetto di strumenti per il benessere del personale* (europa.eu), settembre 2021.

²⁷ UNHCR, *Handbook for Interpreters in Asylum Procedures*, 2017, (p. 138), <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59c8b3be4&skip=0&query=interpreters>; European Asylum Support Office - *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale*, dicembre 2014, in particolare pp. 2-4, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

La legge prevede²⁸, tuttavia, alcune **categorie** di soggetti particolarmente vulnerabili o con bisogni specifici, che necessitano di **particolari garanzie procedurali e di accoglienza**, cioè di una serie di tutele specifiche dovute alla loro vulnerabilità.



Gli esempi menzionati dalla legge sono:

- minori, minori non accompagnati,
- donne,
- disabili,
- anziani,
- genitori singoli con figli minori,
- vittime della tratta di esseri umani,
- persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
- persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale,
- vittime di mutilazioni genitali.

Un ascolto attivo ed empatico durante l'intervista e l'attenzione ai bisogni specifici delle persone richiedenti vulnerabili sono una **responsabilità primaria del funzionario** che conduce l'intervista. Nell'intervistare persone con esigenze specifiche, come le persone sopravvissute a tratta, le vittime di violenza di genere e le persone affette da disturbi psichici, il funzionario deve adottare un approccio specifico nel condurre l'intervista, descritto dalle linee guida o procedure operative standard (SOPs) esistenti.

Tuttavia, questa responsabilità è **condivisa con l'interprete**, che ha, infatti, un ruolo fondamentale.

Pertanto, l'interprete:

- deve adottare un **approccio attento al genere, all'età, alle caratteristiche della persona** richiedente.
Per esempio, l'interprete deve dimostrare **rispetto per l'orientamento sessuale e/o identità di genere del richiedente**, anche con linguaggio adeguato. Oppure, durante un colloquio con **minori**, l'interprete utilizza un linguaggio adatto alla loro età e al grado di maturità; in questo

²⁸ L'art. 2 h del Decreto Legislativo n. 142/2015 prevede che le persone vulnerabili sono coloro che rientrano nelle categorie indicate all'art. 17 del Decreto «Accoglienza» e che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza.

modo si tenderà a creare durante l'intervista un clima più accogliente e rilassato e le distanze tra le persone durante il colloquio verranno ridotte rispetto all'intervista con adulti;

- deve avere un'**attitudine paziente** per permettere alla persona richiedente di superare vergogna, inibizione, paure, vuoti di memoria;

- deve **lasciare spazio e tempo alla persona richiedente** per esprimersi.

Per esempio, una **persona richiedente sopravvissuta a tortura** può avere **difficoltà a rispondere a certe domande**. In questo caso, l'interprete non deve sollecitarla, ma informare l'intervistatore che la persona richiedente non è in grado di fornire una risposta.

Anche la comunicazione con persone **richiedenti asilo affette da disturbi psichici** deve svolgersi in modo calmo e tranquillo. Ciò significa che l'interprete deve essere in grado di ascoltare attivamente e in silenzio, di astenersi dall'interrompere, di rispettare le pause e di aspettare. L'interprete deve attendere che la persona richiedente abbia finito di parlare o di pensare.

Le **vittime di violenza di genere** sono **particolarmente vulnerabili** e hanno bisogno di un clima di sostegno e fiducia per essere in grado di rivelare la loro esperienze. Vittime di stupro e di abusi sessuali possono aver perso la capacità di fidarsi degli altri. Per paura di essere rifiutate o accusate, non descrivono quasi mai la vera portata della violenza o della persecuzione che hanno vissuto. Le vittime di violenza di genere hanno bisogno soprattutto di tempo sufficiente per raccontare la loro storia. L'interprete deve, quindi, fare attenzione a non interromperle e a non sollecitarle a rispondere alle domande durante il colloquio. Nel caso in cui una persona richiedente si rifiutasse di rispondere a una determinata domanda, l'interprete deve informare l'intervistatore del rifiuto;

- deve **dimostrare sensibilità ed empatia**, evitando un linguaggio del corpo, gesti o espressioni facciali intimidatori o inappropriati;
- deve **riconoscere** che una persona abusata sessualmente o sopravvissuta a tortura può mostrare **particolari sintomi**, quali, ad esempio, depressione, disturbi d'ansia, difficoltà nel ricordare e/o nel raccontare o possibili dipendenze da alcol o droghe.

4.8 Imparzialità

Per il principio di imparzialità, l'interprete **non si schiera** dalla parte di nessun partecipante al colloquio personale e la sua **traduzione non è influenzata** da opinioni personali, giudizi di valore o altri preconcetti²⁹.

L'interprete, in virtù del principio di imparzialità:

²⁹ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.htm>; p. 73; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 4-5, 7, 11, 22, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

- deve sempre e comunque essere un **attore neutrale**. Questa informazione va sempre comunicata al richiedente all'inizio del colloquio;
- deve **ricordarsi sempre che non rappresenta né la persona richiedente né la Commissione**. Quindi non favorisce o danneggia nessuna delle due parti;
- si astiene dal proprio ruolo – cioè, dichiara di non poter essere l'interprete per quella audizione - se **conosce personalmente la persona richiedente** o se c'è un **conflitto di interessi**. Una situazione di conflitto di interessi si verifica quando l'interprete ha un interesse personale ovvero finanziario nel risultato del colloquio personale. L'interprete si astiene anche quando il richiedente percepisce la figura dell'interprete come non neutrale;

L'interprete può essere percepito come una figura non neutrale se, ad esempio:

- **collabora o ha contatti di natura familiare/personale** con il personale dell'ambasciata del Paese di origine della persona richiedente da intervistare;
 - **lavora nello stesso centro di accoglienza** della persona richiedente da intervistare ovvero lavora per l'ente che gestisce la struttura di accoglienza e ha avuto modo di incontrare la persona richiedente.
In tal caso, è **importante che l'interprete comunichi al funzionario tale situazione all'inizio dell'audizione**;
 - ha prestato il suo servizio in **Questura** per la registrazione della domanda di protezione internazionale della stessa persona richiedente asilo che ha davanti per il colloquio in Commissione Territoriale.
- si impegna a svolgere le proprie funzioni entro i limiti del proprio ruolo, **evitando coinvolgimenti personali**;
 - deve **sempre trattare con dignità e rispetto la persona richiedente** e mantenere un atteggiamento professionale;
 - **evita qualsiasi comportamento** (verbale e/o non verbale) che può essere percepito come **accusatorio, giudicante o derisorio**;
 - **non esprime opinioni personali** sulla sincerità o veridicità del racconto della persona richiedente;
 - **non fornisce suggerimenti** al funzionario o alla persona richiedente, anche se richiesti;
 - **non permette alle sue idee** (di natura politica, religiosa, sociale, culturale, etnica o personale) **di influenzare la propria interpretazione**.

Una delle cause più comuni di un'interpretazione non corretta è la **tendenza inconscia dell'interprete a lasciare che i suoi sentimenti e le sue opinioni personali influiscano** sulla traduzione delle parole dell'interlocutore, ovvero della persona richiedente e/o del funzionario.

Quando ciò accade, l'interprete potrebbe non essere in grado di analizzare il significato delle parole dell'interlocutore e di tradurle in modo neutrale; quindi, l'interpretazione rifletterebbe l'opinione, i sentimenti e il giudizio dell'interprete stesso.

4.9 Confidenzialità

Il principio di confidenzialità prevede che **in nessuna circostanza e per nessuna ragione** l'interprete possa **rendere note ad altre persone o ripetere le informazioni ottenute durante il colloquio personale**³⁰.

In virtù del principio di confidenzialità, l'interprete:

- **non è autorizzato a trasmettere ad altri dettagli, sia di carattere personale sia generale**, di cui viene a conoscenza nel corso del colloquio personale;
- **non rivela i dati sull'identità e le dichiarazioni della persona richiedente** a soggetti estranei al colloquio personale.

In particolare, non condivide le dichiarazioni della persona richiedente **né con le autorità del Paese di origine (comprese ambasciate e consolati)** della stessa, **né con i suoi familiari, né con le comunità di persone presenti nel Paese di accoglienza** che potrebbero conoscere la persona richiedente asilo;

- sottoscrive il suo impegno alla confidenzialità in varie occasioni (Codice di Condotta della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e del datore di lavoro).

Il rispetto della confidenzialità:

- favorisce un **clima di fiducia** reciproca tra soggetti presenti all'audizione;
- fornisce alla persona richiedente asilo la possibilità di **rivelare senza rischi o paure la sua esperienza** in maniera privata e riservata;
- aiuta a **proteggere la persona richiedente e i suoi familiari**, sia in Italia sia nel Paese di origine.

³⁰ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, 1 Gennaio 2009, in particolare p. 28: <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html>; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.html>; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 4-5, 7, 11, 22, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

5. Il colloquio personale: fasi e metodi di intervista

5.1 Le metodologie di intervista più efficaci e usate

Come abbiamo visto, la finalità del colloquio personale è quella di raccogliere le informazioni sufficienti, dettagliate e affidabili per valutare se una persona richiedente risponde ai criteri per il riconoscimento della protezione internazionale.

Per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, con un adeguato livello di dettaglio, nel corso del colloquio personale, sono state elaborate diverse metodologie di intervista.

Fra le metodologie maggiormente utilizzate nei colloqui personali con persone richiedenti asilo, vi sono:

- il **Metodo dialogico di comunicazione**³¹ (*Dialogical Communication Method*), promosso da EUAA (*European Union Agency for Asylum*):



- il **Modello P.E.A.C.E.** (*Prepare, Explain, Account, Closure, Evaluation*), adottato da UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*):



Entrambi i metodi promuovono l'utilizzo di **tecniche di comunicazione basata sul dialogo**, che hanno lo **scopo di aiutare la persona richiedente a ricordare** e a recuperare tutte le informazioni che riguardano la sua vicenda personale, focalizzandosi, di volta in volta, su ogni singolo aspetto della storia.

Entrambi i metodi hanno inoltre le seguenti **caratteristiche**:

- considerano il colloquio come un dialogo tra due persone;

³¹ European Union Agency for Asylum, Interview Techniques, Introduction to the module, EUAA online training module.

- si basano sulla narrazione libera e sull'ascolto attivo, incoraggiando la persona richiedente asilo a raccontare la propria vicenda personale con parole proprie, secondo il ritmo personale e (tendenzialmente) senza interruzioni;
- il funzionario intervistatore introduce ogni aspetto della vicenda che intende esplorare insieme alla persona richiedente, assicurandosi che quest'ultima comprenda e lo segua nel suo schema di intervista;
- ciascun argomento rilevante di cui il richiedente ha parlato viene successivamente approfondito, usando diverse tecniche di comunicazione, prima di essere chiuso e di passare ad un altro argomento.

5.2 Come si svolge il colloquio personale

Il colloquio personale si articola in **cinque fasi principali**:

1. Preparazione

2. Introduzione

3. Narrazione libera

4. Approfondimento e verifica

5. Chiusura



Nei prossimi paragrafi sarà spiegato qual è il ruolo dell'interprete rispetto a ciascuna di queste attività, portate avanti principalmente dal funzionario, con il supporto dell'interprete, e saranno dati dei suggerimenti pratici per permettere agli interpreti di svolgere al meglio il proprio compito.

5.3 La fase della preparazione dell'intervista



Obiettivo

L'obiettivo della fase di preparazione dell'intervista è quello di creare le condizioni migliori per favorire la raccolta delle informazioni e la comunicazione durante il colloquio con la persona richiedente asilo.

La preparazione dell'intervista ricomprende tutte quelle attività da compiere **prima del colloquio personale.**

Attività

La preparazione è prevalentemente gestita dal funzionario, che svolge una serie di attività³², quali:



- **Preparazione del caso**

Il funzionario studia la documentazione del fascicolo personale della persona richiedente asilo, a partire dalla sua domanda di protezione internazionale (il “modello C3”) e da possibili “memorie” scritte dal richiedente per spiegare la sua vicenda. Il funzionario consulta le informazioni sul Paese di origine rilevanti (COI), individua i fatti essenziali della richiesta di protezione e verifica se la persona richiedente asilo ha esigenze particolari.

- **Predisposizione dell'ambiente**

Il funzionario crea un ambiente confortevole e adeguato, preparando la stanza; elimina eventuali ostacoli, ossia barriere alla comunicazione, disponendo le sedie e il computer in un certo ordine³³; prepara l'ambiente in modo da evitare interferenze e distrazioni che possano rendere la comunicazione più complicata.

- **Briefing iniziale con l'interprete**, in caso di necessità

Per esempio, se il caso è complesso oppure se il richiedente è vulnerabile, è importante che ci sia un confronto iniziale tra funzionario e interprete prima di avviare il colloquio personale.

- **Preparazione mentale e fisica.**

È importante che sia l'interprete sia il funzionario siano in una buona condizione mentale e fisica per l'audizione personale.

³² UNHCR, corso on-line “Interview Learning Programme”, Piattaforma UNHCR Learn&Connect, Modulo 2 «Plan and Prepare»; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 1-5: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

³³ Si veda il paragrafo “Dove si svolge il colloquio personale”.

Quindi, per quanto riguarda la preparazione mentale, l'interprete può consultare glossari specifici, eventualmente disponibili prima del colloquio, in modo da tradurre con accuratezza determinate parole o espressioni che potrebbero essere dette nel corso dell'audizione. A livello fisico, è opportuno mangiare qualcosa, se necessario andare in bagno e soddisfare le esigenze primarie.

5.4 La fase dell'introduzione dell'intervista

L'introduzione dà avvio al colloquio personale vero e proprio.

Costituisce una parte fondamentale dell'intervista, in quanto vengono stabilite le basi del rapporto tra persona richiedente asilo, funzionario e interprete.



Obiettivo

L'obiettivo della fase introduttiva del colloquio personale è quello di costruire un buon rapporto con la persona richiedente per favorire il dialogo e di informarla su scopo e struttura del colloquio, nonché sulle garanzie procedurali e sugli obblighi dei partecipanti.



Attività

In questa fase dell'intervista il funzionario svolge una serie di attività³⁴, quali:

- **creare un clima di fiducia e costruire un rapporto** con la persona richiedente. Per ottenere questo bisogna, dunque:
 - mettere la persona richiedente a proprio agio, creando un contesto informale e rilassato;
 - introdurre il dialogo come modello di comunicazione (ad esempio, utilizzando un argomento neutro per avviare il dialogo);
 - ridurre lo squilibrio di potere tra chi intervista e chi viene intervistato;
 - fare una buona prima impressione;
- **presentare le persone che partecipano al colloquio e spiegare i rispettivi ruoli;**
- **fornire informazioni alla persona richiedente su:**
 - scopo e struttura del colloquio personale;
 - possibilità di effettuare delle pause;

³⁴ UNHCR, corso on-line "Interview Learning Programme", Piattaforma UNHCR Learn&Connect, Modulo 3 «Engage and Explain»; European Asylum Support Office - La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 1-5, 6-9: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

- obblighi della persona richiedente/dovere di cooperazione, cioè il dovere del richiedente di collaborare con il funzionario nell'accertamento dei fatti alla base della sua domanda;
- verbalizzazione o videoregistrazione del colloquio;
- possibili decisioni della Commissione Territoriale;

- **fornire informazioni alla persona richiedente sull'obbligo di riservatezza:**

il funzionario spiega al richiedente che le sue dichiarazioni non vengono condivise né con le autorità del suo Paese di origine (comprese ambasciate e consolati), né con i suoi familiari³⁵.

Ruolo dell'interprete

Cosa devi fare o non fare nel tuo ruolo di interprete in questa fase dell'intervista?

<u>Fare</u> 	<u>Non fare</u> 
<ul style="list-style-type: none"> ● Prima dell'inizio del colloquio personale, effettua un'informativa preliminare alla persona richiedente, sulla base delle indicazioni della Commissione Territoriale. ● Durante questa informativa preliminare, spiega alla persona richiedente come avverrà la comunicazione durante l'intervista tra le parti e le modalità di traduzione. <p>In particolare, spiega alla persona richiedente che verrà interrotta dopo qualche frase per permetterti di tradurre accuratamente le sue parole e poi continuerà a parlare un altro po', prima di essere interrotta di nuovo per consentire la traduzione del suo racconto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Non fornire alla persona richiedente indicazioni o suggerimenti, che vanno oltre i tuoi compiti. <p>Per esempio, non dare indicazioni o suggerimenti alla persona richiedente su cosa dire o non dire durante il colloquio personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Non fornire informazioni su argomenti su cui non sei preparato.
<ul style="list-style-type: none"> ● Comunica al funzionario se: <ul style="list-style-type: none"> ○ noti difficoltà di comprensione linguistica con il richiedente; ○ ricevi minacce o tentativi di corruzione da parte del richiedente (soldi, regali, favori); ○ osservi qualsiasi situazione di tensione, disagio, paura che riguarda te stesso o il richiedente; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Non fornire le tue informazioni personali e i tuoi contatti alla persona richiedente asilo. ● Non dimostrare eccessiva familiarità con il funzionario intervistatore.

³⁵ Si veda il paragrafo "Confidenzialità".

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ ti rendi conto di eventuali incompatibilità o conflitti di interesse (per esempio se conosci il richiedente); ○ vieni a conoscenza di informazioni importanti durante l’informativa. | |
|--|--|

5.5 La fase della narrazione libera

La narrazione libera permette alla persona richiedente asilo di **ricordare e di raccontare la sua storia personale** con le proprie parole, al proprio ritmo e nell’ordine che preferisce, senza interruzioni improprie.



Obiettivo

Lo scopo della narrazione libera è quello di ottenere informazioni il più possibile affidabili e accurate, offrendo alla persona richiedente l’opportunità di fornire una spiegazione personale e ininterrotta dei motivi alla base della sua domanda di protezione.



Attività

In questo momento dell’intervista, il funzionario:

- spiega al richiedente che, in questo punto dell’audizione, potrà **raccontare liberamente** le ragioni per cui è partito dal suo Paese di origine e ha chiesto protezione, invitandolo a condividere **tutte le informazioni** che ritiene **importanti**, con tutti i **dettagli** che riesce a ricordare. Inoltre, chiede al richiedente di fare delle pause frequenti nella narrazione per permettere all’interprete di tradurre;
- incoraggia il richiedente attraverso l’**ascolto attivo**, concentra la sua attenzione su di lui e lo aiuta a restare **focalizzato sulle informazioni rilevanti**.

Ruolo dell’interprete

Cosa devi fare o non fare nel tuo ruolo di interprete in questo momento dell’intervista³⁶?

<p style="text-align: center;">Fare </p>	<p style="text-align: center;">Non fare </p>
<ul style="list-style-type: none"> • Quando traduci le parole della persona richiedente usa la prima persona “IO”. L’utilizzo del pronome io permette, infatti, una comunicazione più rapida, più semplice e anche più accurata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando traduci le parole della persona richiedente e del funzionario NON usare la terza persona “LUI/LEI”.

³⁶ UNHCR, Self-Study Module 3: Interpreting in a Refugee Context, Gennaio 2009, in particolare pp. 24, 56-58, 66-67, <https://www.refworld.org/docid/49b6314d2.html> ; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook for Interpreters in Asylum Procedures, 2022, available at: <https://www.refworld.org/docid/59c8b3be4.html> , in particolare pp. 52, 90, 140, 142 e 145; European Asylum Support Office - La guida pratica dell’EASO: il colloquio personale, dicembre 2014, in particolare pp. 11-12, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

<p>Per quanto possibile, usa lo stesso pronome (tu, Lei) utilizzato dal funzionario anche quando traduci le sue parole.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Usa la tecnica chiamata «interpretazione consecutiva»: <ul style="list-style-type: none"> ○ ascolta il tuo interlocutore (ossia la persona che sta parlando) per un tempo abbastanza breve, cioè alcune frasi; ○ capisci il significato delle frasi ascoltate; ○ traduci accuratamente le frasi nella lingua della persona che ascolta la traduzione (persona richiedente asilo oppure funzionario); ○ una volta terminata l'interpretazione, invita il tuo interlocutore (richiedente o funzionario) a continuare a parlare. <p>L'«interpretazione consecutiva» viene preferita, nei colloqui con le persone richiedenti asilo, rispetto ad altre tecniche, come la traduzione “simultanea”, nella quale l'interprete traduce nello stesso momento in cui parla l'interlocutore, perché dà la possibilità alla persona richiedente e al funzionario intervistatore di guardarsi, ascoltarsi e parlarsi direttamente, piuttosto che concentrare tutta la loro attenzione soltanto sull'interprete.</p> <p>Inoltre, il continuo tradurre dell'interprete (come nella tecnica “simultanea”) finirebbe probabilmente per disturbare, piuttosto che facilitare, la comunicazione tra il funzionario e la persona richiedente asilo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendi appunti delle dichiarazioni della persona richiedente: ti aiutano a ricordare nomi, numeri, date, termini tecnici. Ricorda di NON portare via con te gli appunti presi: <ul style="list-style-type: none"> ○ distruggi le note dopo l'intervista; oppure ○ consegnale al funzionario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non riassumere, omettere, o aggiungere nulla rispetto alle dichiarazioni dell'interlocutore (ossia la persona richiedente asilo o il funzionario); Per esempio, quando il funzionario presenta un argomento, dicendo: «<i>Per noi è molto importante capire cosa ti è accaduto prima della partenza. Concentrati bene su tutto ciò che ricordi</i>», <u>questa introduzione va tradotta accuratamente e per intero alla persona richiedente.</u> • Non lasciare che il tuo interlocutore parli ininterrottamente, fornendo numerose informazioni con il rischio di non fare una traduzione accurata, tranne in alcuni casi che hai concordato con il funzionario. Per esempio, se la persona richiedente riferisce di eventi per lei emotivamente dolorosi, non interromperla.

<ul style="list-style-type: none"> • Rimani fedele agli stili linguistici utilizzati dal funzionario e dalla persona richiedente, riproducendo con precisione il particolare modo di comunicare, la formulazione delle frasi e il linguaggio usato dall'interlocutore. <p>Per esempio, nel caso di interviste con minori, evita di cambiare il linguaggio usato dai bambini e dagli adolescenti per farlo sembrare più "da adulti".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quando traduci, non cambiare, non migliorare e non peggiorare il linguaggio e lo stile linguistico usato dalla persona richiedente asilo e dal funzionario. <p>Per esempio, non devi completare o migliorare in nessun modo descrizioni caotiche, contraddittorie o incoerenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Intervieni per chiedere di chiarire o di ripetere quando non capisci il tuo interlocutore. <p>Per esempio, puoi interrompere l'interlocutore quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ non hai sentito ciò che l'interlocutore ha detto perché parlava troppo piano, perché diverse persone parlavano contemporaneamente o c'era troppo rumore di fondo; ○ non hai compreso ciò che è stato detto perché non hai familiarità con l'accento dell'interlocutore; ○ non hai capito un termine specialistico o un modo di dire utilizzato e vuoi essere sicuro di aver capito correttamente il significato di quanto detto dall'interlocutore. <p>Quando vuoi chiedere al richiedente chiarimenti o di ripetere qualcosa, <u>DEVI sempre</u> informare il funzionario della tua richiesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se non comprendi qualcosa, <u>NON</u> chiedere chiarimenti di tua iniziativa alla persona richiedente, senza averlo prima concordato con il funzionario.

5.6 La fase dell'approfondimento e la verifica

Durante l'approfondimento, **il funzionario esplora ulteriormente tutti gli aspetti rilevanti della domanda di protezione internazionale** attraverso differenti tipologie di domande.



Obiettivo

Con l'approfondimento e la verifica si esplorano più a fondo i fatti e le circostanze rilevanti della vicenda del richiedente e si chiariscono quegli aspetti che risultano poco chiari ovvero incompleti o che mancano di alcuni dettagli, e che quindi potrebbero portare la Commissione a ritenere non credibili alcuni elementi della vicenda. Viene, quindi, data la possibilità al richiedente di chiarire proprio questi aspetti.



Attività

Le principali attività e azioni che vengono svolte dal funzionario sono:

- preparazione di una lista di questioni da esplorare e di una strategia per approfondirle;
- approfondimento di una questione alla volta attraverso l'impiego di diverse tecniche di intervista, come quella del “modello a imbuto”³⁷.


Lo scopo di questo paragrafo è quello di far comprendere perché determinate tecniche di intervista vengono utilizzate dal funzionario e soprattutto di fare in modo che l'interprete traduca rispettando il più possibile queste stesse tecniche, evitando errori che possono influire negativamente sulla comunicazione con la persona intervistata.

La tecnica del “modello a imbuto” consiste nel porre domande in sequenza, partendo dalla ricostruzione di un evento/situazione con delle domande aperte, di tipo più generale, e approfondendone poi progressivamente i singoli aspetti rilevanti, con delle domande di verifica e delle domande chiuse³⁸.

³⁷ L'uso di domande formulate in maniera appropriata e secondo un determinato ordine permette di ottenere le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni di protezione internazionale. UNHCR, corso on-line «“Interview Learning Programme”, Piattaforma UNHCR Learn&Connect, Modulo 4.5 «Probing». European Asylum Support Office, La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, 2014, in particolare pp. 12-13, <https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

³⁸ UNHCR, corso on-line «“Interview Learning Programme”, Piattaforma UNHCR Learn&Connect, Modulo 4.5 «Probing»; European Asylum Support Office, La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, 2014, in particolare p. 12-13, <https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf>.

TECNICA DEL “MODELLO A IMBUTO”



Secondo il c.d. “modello a imbuto” le domande con cui viene introdotto un argomento di cui si vuole parlare sono le **domande aperte** «TED», ossia domande quali “*mi dica*”, “*mi spieghi*”, “*descriva*”. Con queste domande viene chiesto alla persona richiedente di narrare un evento o di spiegare una situazione. Queste domande possono inoltre essere utilizzate per chiedergli che cosa sa o quali sono le sue opinioni o i suoi sentimenti rispetto ad un determinato fatto.

Successivamente, per approfondire lo stesso argomento, vengono poste delle **domande di approfondimento o verifica** - spesso chiamate “domande 5 WH”, ossia “*Who?*”, “*What?*”, “*Where?*”, “*When?*”, “*Why?*” - che cominciano per “*Cosa*”, “*Chi*”, “*Dove*”, “*Quando*”, “***Come mai***”. Queste domande consentono di ottenere informazioni più precise o aggiuntive sull’argomento che si vuole approfondire.

È **importante sottolineare che invece di “perché?” è stata usata l’espressione “come mai?”**. Bisogna quindi fare attenzione quando si traducono le domande con il “perché”. In alternativa al “perché” devono essere sempre utilizzate espressioni, come ad esempio “come mai?” oppure “per quale ragione?”. Infatti, alcune persone richiedenti asilo possono sentirsi sotto accusa oppure giudicate se la domanda viene formulata con l’uso del “perché”, e possono pensare di dover giustificare un loro comportamento o una loro azione. Questo può avere delle conseguenze negative sul rapporto con il funzionario intervistatore, come anche sulla volontà della persona richiedente di fornire informazioni sulla sua storia personale.

Sempre secondo il “modello a imbuto”, lo stesso argomento viene concluso infine con delle **domande chiuse**, ossia quelle in cui la risposta consiste in un “sì” o in un “no” o è comunque molto breve. Le domande chiuse vengono utilizzate dal funzionario intervistatore per verificare la propria comprensione di informazioni fornite dalla persona richiedente, per chiarire informazioni già ottenute oppure per escludere altri possibili significati di una risposta precedente.

Esempio di Modello a imbuto

Il richiedente, nella narrazione libera, racconta di essere stato arrestato e detenuto dalle autorità del suo Paese con l'accusa di far parte dei ribelli.

Funzionario: *Prima hai dichiarato che ...Descrivimi cosa è successo al momento dell'arresto.*

Hai dichiarato di essere stato interrogato, parlami degli interrogatori.

Che tipologia di informazioni volevano sapere da te?

Ricordi che genere di domande ti fecero?

Avete parlato tra i vari argomenti di?

Ti hanno chiesto di John?

Altri tipi di domande

- **Domande per chiarire eventuali incoerenze**

Viene usato questo tipo di domande per dare alla persona richiedente la possibilità di:

- fornire maggiori dettagli su aspetti “lacunosi” del racconto, cioè non completi di alcune informazioni necessarie alla comprensione, e **spiegare l'eventuale non conoscenza o impossibilità di dare dettagli su un determinato argomento;**
- **chiarire apparenti incoerenze** nelle sue dichiarazioni;
- **spiegare possibili discrepanze**, cioè differenze, **tra le sue dichiarazioni** e le informazioni ottenute da altre fonti (quali informazioni sul Paese d'origine – COI, oppure tra le sue dichiarazioni e la documentazione presentata dalla stessa persona richiedente).

- **Domande controproducenti da evitare**

- Le domande **a grappolo**, che contengono più di una domanda nella stessa domanda e quindi confondono la persona intervistata.
(*“Hai visto il rapitore? Dove si trovava? Com'era vestito? Aveva un'arma?”*)
- Le domande **giudicanti/accusatorie**, che potrebbero far sentire il richiedente colpevole di un comportamento sbagliato e che influenzano negativamente il rapporto tra il funzionario e la persona richiedente asilo intervistata e le sue risposte.
(*Perché non hai portato tua figlia con te quando hai lasciato il Paese?*)
- Le domande **suggestive/allusive**, Le domande suggestive/allusive, che implicitamente suggeriscono la risposta
(*La situazione nel suo Paese è migliore ora rispetto a quando è partito, giusto?*)

Ruolo dell'interprete

Cosa devi fare o non fare nel tuo ruolo di interprete in questo momento dell'intervista?

<p style="text-align: center;"><u>Fare</u> </p>	<p style="text-align: center;"><u>Non fare</u> </p>
<ul style="list-style-type: none"> • Effettua una traduzione fedele, che permette di non alterare e non influire sulle tecniche di intervista adottate dal funzionario; <p>Il funzionario intervistatore in genere utilizza delle tecniche specifiche per raccogliere dichiarazioni complete da parte della persona richiedente asilo.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ adotta sempre le frasi, il registro e le tecniche di intervista scelte dal funzionario intervistatore, incluse espressioni di risposta come “capisco” o “grazie”. ○ se una domanda viene ripetuta o riformulata con alcune parole diverse, traduci nuovamente la domanda così come richiesto dal funzionario. <ul style="list-style-type: none"> • Spiega al funzionario espressioni e termini specifici del contesto culturale di provenienza della persona richiedente, in caso di incomprensioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non assumere mai il ruolo di antropologo, sociologo o storico. <p>Interpreta le espressioni del contesto culturale di provenienza della persona richiedente senza assumere la funzione di esperto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non anticipare delle domande che tu pensi che il funzionario stia per fare alla persona richiedente. <p>La scelta di quali domande fare e in quale momento e ordine farle è esclusivamente del funzionario che ha il compito di gestire l'intervista; quindi, evita di assumere il suo ruolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Intervieni per chiedere chiarimenti quando non capisci il tuo interlocutore, perché ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ○ la persona richiedente parla troppo velocemente, troppo lentamente o non parla in modo comprensibile; ○ la persona richiedente usa parole in dialetto, che non conosci, oppure usa espressioni che non comprendi; ○ vuoi verificare di aver compreso correttamente il significato di una dichiarazione; ○ il funzionario usa delle frasi troppo lunghe oppure fa molte domande contemporaneamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non intervenire per: <ul style="list-style-type: none"> ○ porre domande di tua iniziativa; ○ modificare o integrare le domande del funzionario; ○ modificare o riformulare le risposte della persona richiedente; ○ dire che non sei d'accordo su ciò che la persona richiedente dichiara o per sottolineare che le sue affermazioni non sono veritiere; ○ dire che non sei d'accordo sulle domande fatte dal funzionario intervistatore.

5.7 La fase della chiusura dell'intervista

La chiusura dell'intervista è la fase finale del colloquio personale.



Obiettivo

La fase di chiusura del colloquio personale ha lo scopo di assicurarsi che siano stati affrontati tutti gli aspetti significativi della domanda di protezione internazionale e che la persona richiedente non abbia nulla da aggiungere.



Attività

In questa fase, le principali attività³⁹ che vengono svolte dal funzionario con il supporto dell'interprete sono:

- **riassumere** i motivi descritti dalla persona richiedente alla base della sua domanda di protezione;
- **assicurarsi** che siano stati **affrontati tutti gli aspetti significativi della domanda** e che la persona richiedente non abbia nulla da aggiungere;
- **rileggere** il verbale al richiedente, eventualmente correggendo dichiarazioni riportate in modo non preciso e/o aggiungendo dichiarazioni ulteriori della persona richiedente, dopo la riletture, e far **firmare il verbale** a tutti i partecipanti al colloquio personale;
- **dare informazioni sulle fasi successive** della procedura (tempi e modalità della decisione, ecc.);
- assicurarsi che **la persona richiedente esca dal colloquio soddisfatta**. In particolare, la persona richiedente deve sentire di essere stata trattata con **rispetto**, di essere stata **supportata** nel presentare la sua domanda di asilo, e deve avere un senso di **soddisfazione** in merito alla **completezza del verbale** e alla **traduzione**.

³⁹ UNHCR, corso on-line «“Interview Learning Programme”, Piattaforma UNHCR Learn&Connect, Modulo «Closure»; European Asylum Support Office, La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale, 2014, <https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-IT.pdf> pag.22-25

Ruolo dell'interprete

Cosa devi fare o non fare nel tuo ruolo di interprete in questa fase dell'intervista?

<u>Fare</u> 	<u>Non fare</u> 
<ul style="list-style-type: none"> • Rileggere e tradurre in maniera accurata tutto ciò che è stato riportato sul verbale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non rileggere il verbale in maniera frettolosa, riassumendo sinteticamente nella lingua della persona richiedente le varie domande e risposte trascritte.
<ul style="list-style-type: none"> • Se durante la rilettura del verbale emergono informazioni imprecise o non corrette o il richiedente intende aggiungere delle integrazioni, prendine nota e fallo presente al funzionario. • Al termine del colloquio, distrogi eventuali appunti presi durante il colloquio. • Se lo ritieni opportuno, chiedi di poter avere un breve confronto con il funzionario che ha condotto il colloquio, per avere un riscontro sulla qualità della traduzione e della comunicazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non fornire suggerimenti o esprimere opinioni personali in merito a quanto emerso durante il colloquio personale, anche se richiesto.

**RICORDA**

Se sei stanco o emotivamente provato, **chiedi una breve pausa** prima di iniziare la rilettura del verbale.

Finalizzato a dicembre 2023

